



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Area Legislativa
Servizio Studi
Servizio delle Commissioni

Documentazione raccolta in occasione della Cerimonia del Ventaglio 2017

XVI Legislatura
1 agosto 2017



Area Legislativa

Servizio Studi
Servizio delle Commissioni
con la collaborazione dell'Ufficio coordinamento attività legislativa
e del Gabinetto del Presidente Ars

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio Studi:
tel. 091 705 4752- fax 091 705 4384 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

Premessa.....	4
PARTE I – LEGGI REGIONALI XVI LEGISLATURA.....	5
Tabella leggi per macrosettori (dati quantitativi e statistici).....	8
Elenco cronologico delle leggi approvate nella XVI legislatura.....	10
Disegni di legge trasmessi al Parlamento nazionale approvati ai sensi dell’articolo 18 o dell’articolo 41 ter dello Statuto	18
Articoli leggi approvate nella XVI legislatura (al 30 giugno 2017).....	19
PARTE II – CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE SULLE NORME APPROVATE DALL’ARS.....	20
Dati riassuntivi e statistici relativi alle norme approvate ed impugnate nel corso della XVI legislatura	21
Tabella riassuntiva in ordine alle norme legislative regionali approvate ed a quelle impuginate in via principale nel corso della XVI legislatura.....	24
Raffronto tra controllo preventivo (Commissario dello Stato) e controllo successivo (Governo nazionale).....	25
Raffronto tra XV e XVI legislatura.....	26
Pronunce relative a giudizi di costituzionalità in via principale su leggi regionali.....	28
PARTE III – ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE.....	31
PARTE IV – FOCUS	36
Provvedimenti con finalità di contenimento dei costi della politica.....	36
La riforma degli enti di area vasta	40

Premessa

Il presente documento, predisposto dai Servizi dell'Area legislativa, mira a raccogliere, in occasione della cerimonia del Ventaglio 2017 (1 agosto 2017), documentazione inerente alle principali tematiche affrontate nel corso della XVI legislatura al fine di consentire una panoramica sintetica dell'attività legislativa svolta negli ultimi cinque anni.

Si è ritenuto di mettere a disposizione dei lettori una serie di dati quantitativi e statistici per fare il punto su quelle che sono state ritenute le più significative questioni, caratterizzanti del quinquennio appena trascorso. I dati sono accompagnati da un breve commento che cerca di fornire una "lettura", sia pur sintetica, della documentazione medesima.

Il documento si compone delle parti di seguito descritte.

Parte I) Elenco e suddivisione per aree tematiche delle leggi approvate nella XVI legislatura (a cura del Servizio Studi);

Parte II) Contenzioso di costituzionalità relativo alle norme approvate dall'ARS e raffronto tra il sistema preventivo di controllo di legittimità esercitato fino al 3 novembre 2014 dal Commissario dello Stato e verifica successiva della costituzionalità delle leggi regionali ad opera del Governo nazionale (a cura del Servizio Studi);

Parte III) Attività delle Commissioni legislative (a cura del Servizio delle Commissioni);

Parte IV) Focus su tematiche di particolare interesse:

a) provvedimenti e dati concernenti le finalità di contenimento dei costi della politica (a cura del Servizio Studi);

b) la riforma degli enti di area vasta (a cura del Gabinetto della Presidenza).

PARTE I – LEGGI REGIONALI XVI LEGISLATURA

La Parte I del presente lavoro contiene i dati inerenti all'attività legislativa della XVI legislatura offrendone anche una lettura ragionata attraverso la classificazione per materia delle leggi approvate. Ciò al fine di delineare un quadro completo della legislazione prodotta, utile ad assicurare la dovuta trasparenza sull'operato dell'organo legislativo e a verificare la funzionalità del Parlamento, in un'ottica di partecipazione democratica dei cittadini alla Sua attività, che attraverso la conoscenza della tipologia, oltre che della quantità delle leggi prodotte, possono valutare il grado di efficienza dell'Istituzione parlamentare.

In un'analisi molto generale, volta a individuare la tendenza, l'andamento per grandi linee della legislazione regionale in questa legislatura, e che non può in tale sede dare conto del dettaglio e del contenuto di tutte le leggi approvate, emerge in primo luogo che il maggior numero di leggi approvate (39 leggi su 109, con una percentuale del 35 per cento, circa, sul totale) riguarda la finanza regionale, categoria che include le leggi di stabilità, quelle di bilancio e i provvedimenti collegati (bilancio, finanziaria, assestamento, approvazione del rendiconto, manutenzione della legge finanziaria). Questo dato, tuttavia, va letto correttamente ricordando che le manovre finanziarie (oggi leggi di stabilità), contengono anche disposizioni di merito e ciò nonostante l'impostazione più rigorosa adottata da parte della Presidenza dell'Assemblea, che ha cercato di contenere il fenomeno stralciando numerose disposizioni di merito in occasione dell'esame dei provvedimenti finanziari in Aula (ben 108 sono gli articoli e 64 i commi stralciati dalla Presidenza nell'arco della legislatura!).

Nell'ambito delle disposizioni relative al settore finanziario, di particolare rilievo nella legislatura per gli effetti prodotti, sia a livello legislativo che amministrativo, vanno segnalate quelle volte ad adeguare l'ordinamento contabile regionale ai principi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dalla riforma nazionale di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Non si tratta di una riforma organica di settore ma di disposizioni contenute in diverse leggi (l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5/2014, l'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 21/2014 e l'articolo 11 della

legge regionale n. 3/2015): rimane il tema dell'opportunità di dare corpo a una compiuta riforma al fine di un migliore coordinamento tra la nuova disciplina e la vigente normativa regionale di contabilità.

La seconda categoria più numerosa è quella delle leggi in materia di ordinamento istituzionale: si tratta di 28 leggi su 109, con una percentuale del 25 per cento, circa, di cui 11 attengono all'ordinamento delle Province.

Come emerge anche dal focus di cui più avanti nel documento, la riforma delle Province ha costituito uno dei temi caratterizzanti la XVI legislatura, anticipando nella nostra Regione, prima con la legge regionale n. 7 del 2013 e poi con la n. 8 del 24 marzo 2014, "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane" (disegno portato a compimento con la l.r. 15 del 2015) la riforma voluta dal legislatore statale, tradotta nella legge n. 56 del 7 aprile 2014, c.d. "legge Delrio" (riforma com'è noto, rimasta a metà in quanto la cancellazione formale delle Province dalla Costituzione è stata bocciata dagli elettori in uno con le altre riforme costituzionali con il referendum svoltosi il 4 dicembre 2016).

Un'altra legge appartenente a tale settore e di cui va rimarcato il contenuto è la legge regionale n. 8 del 2013, che ha introdotto per le elezioni amministrative dei Consigli Comunali e Circoscrizionali, la doppia preferenza di genere.

Ancora, appartengono a questa categoria, le leggi in tema controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica, su tutte la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014, che ha recepito, pur nel rispetto dell'autonomia speciale e dello Statuto, le indicazioni del legislatore nazionale in tema di spending review e costi della politica (con il c.d. "Decreto Monti") riducendo il trattamento economico complessivo dei Deputati e dei componenti la Giunta regionale, le spese per i trasferimenti ai gruppi parlamentari e recependo inoltre le riforme nazionali in tema di trasparenza dei costi delle istituzioni.

Seguono poi le categorie delle leggi sui servizi alla persona e alla comunità (15 leggi) e quella relativa allo sviluppo economico e produttivo in cui è stato incluso il settore del turismo (14 leggi), che rappresentano quindi il 13 per cento, circa, del totale.

Undici leggi, infine, riguardano il territorio, l'ambiente e le infrastrutture, ove va ricordata la riforma del servizio idrico di cui alla legge regionale n. 19 del 2015, che ha previsto il ritorno alla gestione pubblica del servizio, in linea con le indicazioni emerse dal referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, in una direzione politica al passo con altre regioni e che tuttavia ha incontrato il limite delle competenze legislative regionali in tema di concorrenza e servizi pubblici locali, determinando, non solo in Sicilia, l'impugnativa delle leggi regionali da parte del Consiglio dei Ministri e quindi ridimensionando il relativo processo.

Nel medesimo settore, inoltre, assume rilievo l'atteso recepimento del Testo unico nazionale sull'edilizia, con la legge regionale n. 16 del 2016.

Nel documento sono dunque riportate due tabelle: la prima contiene i dati quantitativi e statistici relativi alle leggi approvate, la seconda contiene le leggi indicate con gli estremi (numero e titolo) in ordine cronologico.

Segue inoltre un elenco dei disegni di legge trasmessi al Parlamento nazionale (approvati ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 41 ter dello Statuto).

In ultimo sono riportate alcune tabelle concernenti il numero degli articoli di legge approvati nel corso della legislatura nonché quello degli articoli dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale siciliana e trasmessi al Parlamento nazionale. Sono stati riportati anche i dati relativi al numero degli articoli e dei commi sui quali la Presidenza dell'Assemblea ha esercitato il proprio potere di operare stralci nonché il numero dei disegni di legge che sono stati interessati dalla suddetta attività di stralcio.

Tabella leggi per macrosettori (dati quantitativi e statistici)

NUMERO TOTALE DELLE LEGGI	109	INIZIATIVA: 61 GOVERNATIVA (56%) 37 PARLAMENTARE (34%) 11 MISTA (10%)
NUMERO LEGGI PER ANNO		
2012	0 (dal 5 dicembre 2012)	
2013	23	
2014	26	
2015	30	
2016	22	
2017	8 (fino al 30 giugno 2017)	

NUMERO LEGGI PER MATERIA		PERCENTUALE SUL TOTALE
Ordinamento istituzionale	28	25,6%
Organi della Regione (incluso spending review)	3	
Personale e amministrazione	8	
Province	11	
Comuni	6	
Sviluppo economico e attività produttive	14	12,8%
Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)	2	
Industria	2	
Agricoltura	3	
Caccia, pesca e itticoltura	1	
Turismo	1	
Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	5	
Territorio ambiente e infrastrutture	11	10%

Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	3	
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti	1	
Gestione dei rifiuti	1	
Risorse idriche e difesa del suolo	4	
Contratti pubblici (lavori, forniture e servizi)	2	
Servizi alla persona e alla comunità	15	13,7%
Tutela della salute	6	
Istruzione	1	
Lavoro	1	
Beni e attività culturali	2	
Sport	1	
Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	4	
Finanza regionale	39	35,7%
Leggi di bilancio	27	
Contabilità regionale	1	
Tributi	1	
Multimateria	10	
Multisetto	2	1,8%

Elenco cronologico delle leggi approvate nella XVI legislatura

Si riporta di seguito l'elenco cronologico delle leggi approvate nella XVI legislatura con l'indicazione della relativa iniziativa, governativa o parlamentare. Le tabelle sono predisposte per anno. Qualora la numerazione delle leggi non appaia in sequenza progressiva, ciò è dovuto alla presenza di regolamenti di esecuzione delle leggi che, come espressamente disposto ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204, recante "Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana", seguono la numerazione progressiva delle leggi regionali.

Leggi regionali dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

9 gennaio 2013, n. 1	Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale	Iniziativa governativa
9 gennaio 2013, n. 2	Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato	Iniziativa governativa
9 gennaio 2013, n. 3	Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti.	Iniziativa governativa
22 gennaio 2013, n. 4	Norme in materia di personale. Disposizioni contabili.	Iniziativa governativa
22 gennaio 2013, n. 5	Proroghe di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.	Iniziativa governativa
27 marzo 2013, n. 7	Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.	Iniziativa governativa
10 aprile 2013, n. 8	Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.	Iniziativa parlamentare
15 maggio 2013, n. 9	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.	Iniziativa governativa
15 maggio 2013, n. 10	Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.	Iniziativa governativa
2 agosto 2013, n. 11	Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia	Iniziativa parlamentare
7 agosto 2013, n. 12	Approvazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012	Iniziativa governativa
7 agosto 2013, n. 13	Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013	Iniziativa governativa

7 agosto 2013, n. 14	Disposizioni di proroghe e modifiche di norme	Iniziativa governativa
13 agosto 2013, n. 15	Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del POR 2000/2006	Iniziativa parlamentare
21 agosto 2013, n. 16	Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali	Iniziativa parlamentare
8 ottobre 2013, n. 17	Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8. 'Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive'	Iniziativa parlamentare
14 ottobre 2013, n. 18	Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni	Iniziativa parlamentare
18 novembre 2013, n. 19	Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione	Iniziativa governativa
25 novembre 2013, n. 20	Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013	Iniziativa mista
5 dicembre 2013, n. 21	Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie.	Iniziativa mista
5 dicembre 2013, n. 22	Disposizioni finanziarie in materia di procedure di conciliazione.	Iniziativa mista
9 dicembre 2013, n. 23	Acquisto di servizi dalle società partecipate	Iniziativa mista
30 dicembre 2013, n. 24	Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale	Iniziativa parlamentare

Leggi regionali dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014

4 gennaio 2014, n. 1	Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica	Iniziativa parlamentare
4 gennaio 2014, n. 2	Norme in materia di consorzi fidi	Iniziativa parlamentare
15 gennaio 2014, n. 3	Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50	Iniziativa parlamentare
15 gennaio 2014, n. 4	Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale	Iniziativa parlamentare
28 gennaio 2014, n. 5	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.	Iniziativa governativa
28 gennaio 2014, n. 6	Bilancio di previsione della Regione siciliana per	Iniziativa

	l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.	governativa
24 febbraio 2014, n. 7	Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario	Iniziativa parlamentare
24 marzo 2014, n. 8	Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane	Iniziativa parlamentare
8 aprile 2014, n. 9	Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.	Iniziativa mista
29 aprile 2014, n. 10	Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto.	Iniziativa parlamentare
6 maggio 2014, n. 11	Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia.	Iniziativa governativa
20 maggio 2014, n. 12	Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato.	Iniziativa parlamentare
11 giugno 2014, n. 13	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.	Iniziativa governativa
23 giugno 2014, n. 14	Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità.	Iniziativa parlamentare
2 luglio 2014, n. 15	Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35	Iniziativa parlamentare
2 luglio 2014, n. 16	Istituzione degli ecomusei della Sicilia	Iniziativa parlamentare
8 luglio 2014, n. 17	Anagrafe scolastica regionale	Iniziativa governativa
10 luglio 2014, n. 19	Osservatorio equità e giustizia nelle filiere agricole e alimentari	Iniziativa governativa
8 agosto 2014, n. 20	Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013	Iniziativa governativa
12 agosto 2014, n. 21	Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie	Iniziativa governativa
26 agosto 2014, n. 22	Benefici in favore dei testimoni di giustizia	Iniziativa governativa
3 ottobre 2014, n. 24	Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane	Iniziativa parlamentare

7 novembre 2014, n. 25	Meccanizzazione agricola e forestazione. Interventi in favore del Ciapi di Priolo.	Iniziativa governativa
20 novembre 2014, n. 26	Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di commissario straordinario degli enti locali	Iniziativa governativa
29 dicembre 2014, n. 28	Istituzione della Giornata dell'accoglienza	Iniziativa parlamentare
29 dicembre 2014, n. 29	Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva	Iniziativa parlamentare

Leggi regionali dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

8 gennaio 2015, n. 1	Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo	Iniziativa governativa
13 gennaio 2015, n. 2	Disposizioni in materia di personale. Ticket ingresso Ecomusei	Iniziativa governativa
13 gennaio 2015, n. 3	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci	Iniziativa governativa
9 febbraio 2015, n. 4	Disposizioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione	Iniziativa governativa
20 marzo 2015, n. 5	Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima Guerra Mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell'inizio del conflitto	Iniziativa parlamentare
20 marzo 2015, n. 6	Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili	Iniziativa parlamentare
10 aprile 2015, n. 8	Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali	Iniziativa mista
7 maggio 2015, n. 9	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale	Iniziativa governativa
7 maggio 2015, n. 10	Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017	Iniziativa governativa
26 giugno 2015, n. 11	Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie	Iniziativa parlamentare
10 luglio 2015, n. 12	Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n.	Iniziativa

	9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali	governativa
10 luglio 2015, n. 13	Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici	Iniziativa parlamentare
10 luglio 2015, n. 14	Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12	Iniziativa parlamentare
4 agosto 2015, n. 15	Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane	Iniziativa mista
11 agosto 2015, n. 16	Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9	Iniziativa governativa
11 agosto 2015, n. 17	Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014	Iniziativa governativa
11 agosto 2015, n. 18	Norme in materia di gestione del patrimonio faunistico allo stato di naturalità	Iniziativa mista
11 agosto 2015, n. 19	Disciplina in materia di risorse idriche	Iniziativa mista
30 settembre 2015, n. 20	Interventi per il finanziamento dei lavori nei bacini di carenaggio nel porto di Palermo	Iniziativa parlamentare
30 settembre 2015, n. 21	Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie	Iniziativa governativa
1 ottobre 2015, n. 22	Istituzione delle Biobanche di Ricerca in Sicilia	Iniziativa parlamentare
1 ottobre 2015, n. 23	Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)	Iniziativa governativa
9 ottobre 2015, n. 24	Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Accorpamento dell'ospedale Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi 'Bonino Pulejo' di Messina. Disposizioni in materia di salvaguardia e tutela dell'immobile sede dell'ex ospedale Regina Margherita di Messina	Iniziativa parlamentare
30 ottobre 2015, n. 26	Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi	Iniziativa governativa
5 novembre 2015, n. 27	Modifiche di norme in materia di cooperative giovanili	Iniziativa parlamentare
12 novembre 2015, n. 28	Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale	Iniziativa governativa
20 novembre 2015, n. 29	Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e	Iniziativa governativa

	paesaggistiche	
28 dicembre 2015, n. 30	Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari	Iniziativa parlamentare
31 dicembre 2015, n. 31	Ulteriori variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Modifica di norme	Iniziativa governativa
31 dicembre 2015, n. 32	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2016	Iniziativa governativa

Leggi regionali dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

15 gennaio 2016, n. 1	Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24	Iniziativa governativa
21 gennaio 2016, n. 2	Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 22	Iniziativa governativa
17 marzo 2016, n. 3	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale	Iniziativa mista
17 marzo 2016, n. 4	Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018	Iniziativa governativa
1 aprile 2016, n. 5	Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"	Iniziativa governativa
7 aprile 2016, n. 6	Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Lercara Friddi e Vicari	Iniziativa parlamentare
21 aprile 2016, n. 7	Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale	Iniziativa parlamentare
17 maggio 2016, n. 8	Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.	Iniziativa mista
30 giugno 2016, n. 13	Rifinanziamento di leggi di spesa in agricoltura. Interventi urgenti in favore del personale degli enti locali	Iniziativa governativa
14 luglio 2016, n. 14	Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e al bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. Disposizioni varie.	Iniziativa governativa
10 agosto 2016, n. 15	Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale	Iniziativa parlamentare
10 agosto 2016, n. 16	Recepimento del Testo Unico delle disposizioni	Iniziativa

	legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380	parlamentare
11 agosto 2016, n. 17	Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali	Iniziativa parlamentare
29 settembre 2016, n. 20	Disposizioni per favorire l'economia. Disposizioni varie.	Iniziativa governativa
19 ottobre 2016, n. 21	Disposizioni contabili	Iniziativa governativa
19 ottobre 2016, n. 22	Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015	Iniziativa governativa
27 ottobre 2016, n. 23	Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta	Iniziativa parlamentare
5 dicembre 2016, n. 24	Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018	Iniziativa governativa
6 dicembre 2016, n. 25	Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	Iniziativa governativa
29 dicembre 2016, n. 27	Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario	Iniziativa governativa
29 dicembre 2016, n. 28	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie	Iniziativa governativa
29 dicembre 2016, n. 29	Sistema di certificazione regionale	Iniziativa governativa

Leggi regionali dall'1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017

26 gennaio 2017, n. 1	Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n.8 in materia di UREGA	Iniziativa governativa
26 gennaio 2017, n. 2	Norme transitorie in materia di elezioni degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane	Iniziativa governativa
1 marzo 2017, n. 4	Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale	Iniziativa governativa

29 marzo 2017, n. 5	Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017	Iniziativa governativa
29 marzo 2017, n. 6	Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali	Iniziativa governativa
5 maggio 2017, n. 7	Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali	Iniziativa governativa
9 maggio 2017, n. 8	Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale	Iniziativa governativa
9 maggio 2017, n. 9	Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019	Iniziativa governativa

Disegni di legge trasmessi al Parlamento nazionale approvati ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 41 ter dello Statuto

- 1) N. 162 – Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 2, dello Statuto, recante 'Modifica dell'articolo 36 dello Statuto della Regione, in materia di entrate tributarie'

(approvato nella seduta n. 127 dell'11 febbraio 2014)

(inviato al Presidente del Senato e della Camera il 20 febbraio 2014)

- 2) N. 180 – Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante 'Norme per l'apertura di una casa da gioco nei comuni di Taormina e Palermo'

(approvato nella seduta n. 128 del 12 febbraio 2014)

(inviato al Presidente del Senato il 9 aprile 2014 e al Presidente della Camera il 14 maggio 2014)

- 3) NN. 663–596–771– Disegno di legge voto ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana Recante “Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale”

(approvato nella seduta n. 190 del 22 ottobre 2014)

(inviato al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera il 10 dicembre 2014)

- 4) N. 796– Disegno di legge da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante “Istituzione del Nucleo Investigativo Speciale per gli Scomparsi (NISS)”

(approvato nella seduta n. 224 del 4 marzo 2015)

(inviato al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera il 16 giugno 2015)

Articoli leggi approvate nella XVI legislatura (al 30 giugno 2017)

Numero articoli delle leggi approvate nella XVI legislatura	1133
Numero articoli delibere legislative approvate non diventate leggi	5
TOTALE	1138

Articoli di legge approvati per anno

Numero articoli delle leggi approvate nel 2013	202
Numero articoli delle leggi approvate nel 2014	284
Numero articoli delibere legislative approvate nel 2014 non diventate leggi	5
Numero articoli delle leggi approvate nel 2015	328
Numero articoli delle leggi approvate nel 2016	272
Numero articoli delle leggi approvate nel 2017 (al 30 giugno 2017)	47

Stralci della Presidenza dell'Assemblea

Numero articoli stralciati dalla Presidenza	108
Numero commi stralciati dalla Presidenza	64
Numero disegni di legge sui quali si è operato lo stralcio	12

Articoli ddl trasmessi Parlamento nazionale

Numero articoli ddl trasmessi Parlamento nazionale approvati nella XVI legislatura	13
--	----

PARTE II – CONTROLLO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE SULLE NORME APPROVATE DALL'ARS

La XVI legislatura sarà ricordata come uno spartiacque nella storia del controllo di costituzionalità sulle leggi regionali siciliane poiché proprio in questa legislatura e segnatamente nel novembre del 2014 la Corte costituzionale ha assunto una decisione importante che incide profondamente sulla natura e sulla tipologia del controllo suddetto e modifica gli organi preposti a tale controllo. Con la sentenza n. 255 del novembre 2014 la Corte, infatti, ha messo la parola fine al peculiare procedimento di controllo preventivo sulle delibere legislative della Regione, applicato dal 1947 ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto ed esercitato ad opera del Commissario dello Stato. La sentenza citata ha sancito, in particolare, l'estensione alla Sicilia del sistema di controllo successivo di legittimità costituzionale delle leggi regionali di cui all'articolo 127 della Costituzione, esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento affari regionali), trasformando profondamente il carattere della verifica di legittimità costituzionale effettuata sulle norme regionali. Nelle pagine che seguono sono riportati dati ed elementi concernenti il contenzioso di costituzionalità in via principale formatosi nell'arco della XVI legislatura, con riferimento in modo specifico al riparto di competenza fra Stato e Regione ed alla presunta violazione degli ambiti di potestà legislativa attribuiti alla Regione siciliana. Si ricorda che gli Uffici hanno spesso segnalato i profili di criticità poi avanzati, prima dal Commissario dello Stato e poi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rinviando in proposito al paragrafo concernente le pronunce della Corte Costituzionale sul suddetto contenzioso.

Dati riassuntivi e statistici relativi alle norme approvate ed impugnate nel corso della XVI legislatura

Le tabelle che seguono mirano a riassumere i dati quantitativi e quelli in percentuale riguardanti il controllo di costituzionalità esercitato in via principale avverso norme legislative approvate dall'Ars nella XVI legislatura.

E' stato innanzitutto fornito un dato complessivo relativo alle norme approvate ed a quelle sulle quali sono stati avanzati dubbi di costituzionalità. Ricordiamo in proposito, come già accennato in premessa, che il controllo è stato in un primo momento esercitato su delibere legislative e soltanto dopo il 3 novembre 2014 su leggi regionali. Ciò determina un dato "*prima facie*" difforme con riferimento alle leggi regionali approvate ed agli articoli delle stesse approvati nel corso della XVI legislatura. Si tratta, tuttavia, di una discrasia soltanto apparente in quanto nel calcolo delle delibere legislative approvate (e quindi dei relativi articoli) in vigenza del sistema di controllo preventivo di legittimità costituzionale è stata inclusa anche la delibera legislativa dal titolo "Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale" (ddl 475/A) interamente censurata dal Commissario dello Stato e poi non promulgata né pubblicata. La delibera, pertanto, non è mai divenuta legge, ma è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità e pertanto va inserita (con i suoi 5 articoli) nelle tabelle di seguito riportate.

E' stato poi affrontato il tema del rapporto tra norme approvate e delibere legislative (in vigenza del sistema di controllo preventivo di legittimità) o leggi regionali (in vigenza dell'attuale sistema successivo di controllo ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione) impugnate nell'arco della legislatura XVI. Viene riportato anche il dato relativo al raffronto fra articoli sottoposti al vaglio ed articoli impugnati.

Il dato complessivo permette di rilevare come la quantità delle norme impugnate sia fortemente diminuita con il passaggio al regime di impugnativa in via successiva delle leggi regionali, sia in termini assoluti che in percentuale ed in proporzione, tenuto conto peraltro che mentre il controllo del Commissario dello Stato ha interessato meno di due anni (il 2013 e il 2014 fino al 3 novembre) della legislatura in corso, il controllo da parte del Governo nazionale interessa un arco di tempo significativamente superiore cioè più di

due anni e otto mesi (poiché la ricerca si limita al 10 luglio 2017). In questo lasso di tempo il Governo ha impugnato soltanto 11 leggi regionali su 63, mentre il Commissario dello Stato aveva impugnato 12 delibere legislative su 47. E va inoltre precisato che 2 degli 11 ricorsi sono stati seguiti da una rinuncia formale al giudizio perché i rilievi avanzati sono stati ritenuti superati dall'approvazione di nuove norme regionali costituzionalmente legittime. La percentuale dei ricorsi governativi si riduce ulteriormente facendo il calcolo con riferimento agli articoli ritenuti incostituzionali, laddove si passa dalla percentuale di più del 20% relativa alle impugnative del Commissario dello Stato concernenti articoli di delibere legislative approvate dall'Ars, alla percentuale, assai più bassa, di poco più del 5 % degli articoli sui quali è stato sollevato ricorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi compresi peraltro i 3 articoli di legge interessati dalle 2 rinunce prima citate.

Esempi classici di tale andamento sono i dati riguardanti le leggi finanziarie approvate nel corso della legislatura, esempi i cui numeri parlano da sé, ferma restando la valutazione dell'importanza delle singole norme e considerato sempre che talvolta le impugnative riguardano singoli commi o incisi delle norme che si ritengono problematiche e non l'intero articolo di legge.

In vigenza del sistema di controllo preventivo di legittimità delle delibere dell'Ars il Commissario dello Stato aveva impugnato, sia pur parzialmente, entrambi i disegni di legge afferenti le cosiddette "finanziarie" o, più propriamente leggi di stabilità, recanti rispettivamente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" (ddl 69/A) e "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale" (ddl 670/A), con le seguenti percentuali: 27,27% degli articoli cioè 21 articoli impugnati (più tre capitoli dell'allegato) su 77 articoli approvati, relativamente alla legge di stabilità per il 2013 (ddl 69/A, poi divenuto la legge regionale n. 9/2013) e ben 68% degli articoli cioè 34 impugnati su 50 articoli approvati, con riferimento alla legge di stabilità per il 2014 (ddl 670/A poi divenuto la legge regionale n. 5/2014).

Col passaggio al sistema di controllo successivo sulle leggi, invece, il Governo nazionale ha ritenuto passibili di censura di costituzionalità le seguenti norme delle leggi di stabilità regionale:

- articolo 5, commi 1 e 2 ed articolo 31, comma 1 della legge regionale n. 9/2015 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", disposizioni censurate per presunta violazione degli articoli 81 della Costituzione (copertura finanziaria leggi di spesa) e 117, comma 3 della Costituzione (competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica). Si trattava soltanto di due norme a fronte di un testo con 99 articoli (con una percentuale, quindi, di appena il 2,02% degli articoli approvati) e peraltro, a seguito della successiva approvazione di nuove norme regionali in materia ritenute correttive dei profili di criticità avanzati, le censure venivano dichiarate superate e veniva deliberata la rinuncia al ricorso;

- articoli 12, 27, comma 9, 34, commi 1, 12 e 13, 49 e 50 della legge regionale n. 3/2016 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale", cioè 5 norme a fronte di un testo di 76 articoli con una percentuale del 6,58% sul totale degli articoli approvati.

Non è in ultimo stata impugnata essendo trascorso il termine di 60 giorni previsto dalla legge per la presentazione del ricorso, la legge regionale n. 8/2017 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale", con i suoi 26 articoli. Il Governo nazionale aveva richiesto chiarimenti su alcune delle norme che evidentemente si sono dimostrati sufficienti ad evitare l'impugnativa.

Si è passati, quindi, da una media di circa il 47 % delle norme impugnate sul totale degli articoli delle due leggi di stabilità approvate nei primi due anni della legislatura (controllo del Commissario dello Stato) ad una media di appena il 5 % delle norme impugnate sul totale degli articoli delle due leggi di stabilità approvate nei successivi due anni (controllo del Governo nazionale), percentuale che scenderebbe ancora considerata la mancata impugnativa dell'ultima legge di stabilità del 2017.

Tabella riassuntiva in ordine alle norme legislative regionali approvate ed a quelle impugnate in via principale nel corso della XVI legislatura

Numero totale delle delibere legislative e delle leggi approvate nell'intera legislatura	47 delibere 63 leggi 110 in totale
Numero delibere legislative e leggi impugnate	12 delibere 11 leggi (di cui 2 con successiva rinuncia) 23 in totale
Percentuale delibere legislative e leggi impugnate su totale	20, 90 %
Numero totale articoli approvati	474 articoli di delibere legislative 664 articoli di leggi 1138 articoli in totale
Numero totale articoli impugnati	93 articoli di delibere legislative 37 articoli di leggi 130 articoli in totale
Percentuale articoli impugnati rispetto a totale articoli approvati intera legislatura	11, 42 %

* Nota: i dati riportati tengono conto delle leggi impugnate in un primo momento dal Governo nazionale e sulle quali si è poi avuta una rinuncia al giudizio. Si tratta delle leggi regionali n. 9

(2 articoli impugnati su 99) e n. 12 (1 articolo impugnato su 6), entrambe del 2015, alle quali si fa riferimento nelle tabelle dettagliate di cui alle pagine seguenti.

Viene, inoltre, conteggiata fra le delibere legislative quella di cui al ddl n. 475/A "Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale", interamente impugnata dal Commissario dello Stato, che, a fronte di un esito di improcedibilità del ricorso, non è stata tuttavia promulgata ne' pubblicata e che pertanto non è mai divenuta legge della Regione.

Raffronto tra controllo preventivo (Commissario dello Stato) e controllo successivo (Governo nazionale)

Commissario dello Stato gennaio 2013 - 3 novembre 2014		Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014 - 30 giugno 2017	
Numero totale delle delibere legislative approvate	47	Numero totale delle leggi approvate	63
Numero delibere legislative impugnate dal Commissario dello Stato	12	Numero leggi impugnate dal Consiglio dei Ministri	11 (di cui 2 su cui in seguito è sopravvenuta rinuncia del Governo)
Percentuale delibere legislative impugnate	25,53 %	Percentuale leggi impugnate	17,46 %
Numero totale articoli approvati	474	Numero totale articoli approvati	664
Numero totale articoli impugnati dal Commissario dello Stato	93	Numero totale articoli impugnati dal Consiglio dei Ministri	37 (di cui 3 su cui in seguito è sopravvenuta rinuncia del Governo)
Percentuale articoli impugnati	19,62 %	Percentuale articoli impugnati	5,57 %

* Nota: con riferimento agli articoli impugnati dal Commissario dello Stato non sono stati considerati nel calcolo i tre capitoli dell'allegato alla legge di stabilità del 2013.

I dati relativi alle impugnative avanzate dal Governo nazionale tengono anche conto di due ricorsi inizialmente presentati e successivamente ritirati. Tale considerazione vale anche per gli articoli impugnati dal Governo.

Raffronto tra XV e XVI legislatura

	XV Legislatura	XVI Legislatura
Leggi approvate nell'intera Legislatura	108	109 al 30 giugno 2017
Delibere legislative (o leggi) impugnate e parzialmente pubblicate	28	23 impugnative al 30 giugno 2017 di cui due con successiva rinuncia
Delibera legislativa interamente impugnata	1	1 delibera interamente impugnata
Percentuale delibere legislative (o leggi) impugnate su totale	26,85%	20,90% totale 25,53% Comm. Stato 17,46% Governo

Nota - I dati riportati nella tabella si riferiscono alle leggi approvate ed impugnate nelle legislature messe a raffronto. Va, però, tenuto conto che in alcuni casi ad essere censurati sono stati articoli o singoli commi o anche incisi o altre parti delle norme e che, pertanto, le informazioni fornite sono da leggere con beneficio d'inventario, essendo questa una statistica di massima, avente carattere meramente quantitativo.

Un esempio assai significativo di tale affermazione si riscontra con riferimento alla XV legislatura, ed, in particolare, alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (DDL N. 801) recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" che constava di 14 articoli di cui 4 impugnati (con una percentuale quindi del 28, 57% di articoli impugnati sul totale), mentre il numero dei commi era 258 di cui ben 85 (cioè il 32, 95%) furono impugnati, interamente ovvero anche parzialmente.

Si precisa in proposito che il solo articolo 11 della legge citata recante "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa" (nel quale furono trasfusi una serie di emendamenti confluiti in un maxiemendamento d'Aula approvato nel corso di una lunghissima seduta notturna che proseguì fino all'indomani) era composto da ben 158 commi, ciascuno dei quali (o comunque la quasi totalità di essi) costituiva in buona sostanza una disposizione autonoma con valenza e contenuto specifico; di questi 158 commi ne furono censurati ben 58 (in qualche caso parzialmente) ai quali si aggiungono un periodo, una lettera e due incisi relativi ad altri commi del suddetto articolo (cioè, in conclusione, i rilievi riguardarono un po' meno del 40 % del totale dei commi in cui l'articolo era suddiviso).

In questa ipotesi, come probabilmente in altri casi che non abbiamo modo di riscontrare in questa sede, volendo limitarci a fornire un'idea generale della tendenza seguita in questi anni in materia, il dato relativo alla percentuale degli articoli impugnati non riesce a dare contezza esatta delle proporzioni del controllo esercitato sulle norme regionali che, pertanto, va valutato anche tenendo conto delle considerazioni appena espresse.

Pronunce relative a giudizi di costituzionalità in via principale su leggi regionali

Il passaggio dal sistema preventivo di controllo di costituzionalità sulle norme approvate dall'Ars a quello delineato dall'articolo 127 della Costituzione ha avuto anche l'effetto positivo di determinare giudizi della Corte costituzionale relativi ai ricorsi avanzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso le leggi regionali approvate. Il formarsi del giudicato va riguardato come un fatto positivo ed innovativo rispetto al passato poiché fornisce al legislatore elementi importanti di valutazione riguardo alla propria competenza legislativa sulle materie interessate chiarendo gli ambiti relativi al riparto di competenza reciproca tra Stato e Regione.

Tale operazione non deve ritenersi scontata, ma costituisce un'acquisizione degli ultimi anni con riferimento, almeno, al contenzioso di costituzionalità in via principale sulle norme regionali.

Va, infatti, ricordata quale era la regola in vigenza del precedente sistema di controllo di costituzionalità di tipo preventivo avverso le norme approvate dall'Ars. Fino alla pronuncia della Corte costituzionale n. 255 del 2014, prima richiamata, a seguito della presentazione del ricorso da parte del Commissario dello Stato, nella quasi totalità dei casi, l'Assemblea regionale siciliana approvava un ordine del giorno che autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge priva delle parti impugnate. Successivamente, pertanto, la Corte costituzionale dichiarava cessata la materia del contendere sul ricorso senza che si pervenisse quindi ad un giudicato. Tale prassi era stata costantemente seguita a partire dai primi anni '80, tranne che per i casi (per la verità una minoranza) in cui le norme impugnate sono state riproposte per giungere ad un giudizio. Il procedimento e la prassi citata avevano fatto guadagnare al Commissario dello Stato il titolo di "legislatore in negativo" in quanto il promovimento del ricorso di fatto aveva l'effetto di interrompere il procedimento legislativo, evitando il passaggio alla cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della legge.

La tabella che segue riporta i dati relativi ai giudizi espressi dalla Corte nei circa due anni e mezzo di vigenza del sistema di controllo successivo di costituzionalità ad opera del Governo nazionale e dimostra che, al di là dell'esito del giudizio, non sempre favorevole alla Regione, in ben sei casi si riscontra un provvedimento della Corte costituzionale su norme regionali. A tali casi va aggiunta anche la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2017 riguardante la legge regionale n. 9/2015, che in un primo momento era

stata impugnata da parte del Governo nazionale che successivamente ha rinunciato al ricorso.

Con riferimento alle materie dei ricorsi e delle pronunce della Corte Costituzionale si ricorda che gli uffici dell'ARS avevano in più occasioni rilevato i profili di illegittimità successivamente censurati, come, ad esempio, nel caso delle norme sul servizio idrico, di quelle sugli appalti ovvero nella materia della riforma degli enti di area vasta nonché nella stragrande maggioranza dei casi con riferimento al rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa e delle norme e regole di bilancio e contabilità discendenti anche dai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

PRONUNCE CORTE COSTITUZIONALE	NORME REGIONALI IMPUGNATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI	DISPOSITIVO
Ordinanza n. 235 del 03/11/2016	LR 10 luglio 2015, n. 12 <i>“Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali”</i> Art. 1, c. 15 in materia di personale medico	Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
Sentenza n. 263 del 16/12/2016	LR 10 luglio 2015, n. 14 <i>“Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”</i> Art. 1 in materia di appalti sottosoglia	Illegittimità costituzionale
Sentenza n. 277 del 16/12/2016	L.R. 4 agosto 2015, n. 15 <i>“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”</i> Artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33	Cessazione materia del contendere
Sentenza n. 93 del 4/05/2017	LR 11 agosto 2015, n. 19 <i>“Disciplina in materia di risorse idriche”</i> Artt. 1, c. 2, lett. c), 3, c. 3, lett. i), 4, c. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 12, 5, c. 2, 7, c. 3 e 11	Non fondatezza art. 1, c. 2, lett. c) Illegittimità costituzionale gli altri articoli
Sentenza n. 113 del 19/05/2017	LR 17 maggio 2016, n. 8 <i>“Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”</i> Art. 31 in materia di ruolo unico della dirigenza regionale	Illegittimità costituzionale
Sentenza n. 133 del 7/06/2017	LR 17 marzo 2016, n. 3 <i>“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale”</i> Art. 34 in materia di ecoincentivo Art. 49 in materia di impianti di distribuzione di carburanti Art. 12 in materia di zone a traffico limitato Art. 27 in materia di personale precario	Art. 34 , c. 1, 7, 12, terzo periodo, e 13 e Art. 49 , c. 5 e 7, primo periodo Illegittimità costituzionale Art. 12 Inammissibilità e non fondatezza Art. 27 , c. 9 Inammissibilità e non fondatezza

PARTE III – ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI LEGISLATIVE

I Commissione ‘Affari Istituzionali’

In merito alle tematiche istituzionali affrontate nella corrente legislatura, è necessario anzitutto citare la legge regionale n. 1 del 2014, recante “Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica”, con la quale l’Assemblea regionale siciliana, nell’ambito dell’autonomia statutaria ed in conformità ai principi della normativa statale, ha dato attuazione ad alcune disposizioni del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. decreto Monti), intervenendo in relazione alla determinazione del limite massimo per il trattamento economico dei deputati e degli assessori regionali, alla disciplina dei contributi in favore dei Gruppi parlamentari ed agli obblighi di rendicontazione degli stessi, alla soppressione dell’assegno di solidarietà in favore dei deputati cessati dal mandato ed alla riduzione dei costi di funzionamento dell’Assemblea regionale. Il Consiglio di Presidenza, con apposite delibere, ha adottato i provvedimenti conseguenti alle disposizioni della citata legge regionale.

Tra le leggi approvate meritano di essere menzionate, per l’ampiezza dell’intervento e per la complessità dell’iter istruttorio, quelle relative alla riforma delle ex province regionali, attraverso un percorso normativo travagliato e tuttora incompiuto. In proposito, si ricorda che l’Assemblea, con l’obiettivo di realizzare un disegno istituzionale organico ed in parallelo con l’evoluzione normativa statale, è intervenuta con le leggi regionali n. 7 del 2013, n. 8 del 2014 e n. 15 del 2015, che reca l’istituzione e la disciplina dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, e successivamente, con le leggi regionali n. 5 e n. 8 del 2016, al fine di adeguare l’impianto normativo regionale ai principi della legislazione statale. Da ultimo, si segnala un disegno di legge finalizzato ad introdurre il sistema di elezione diretta degli organi degli enti di area vasta. La Commissione è intervenuta, altresì, nell’ordinamento dei comuni, nell’ottica di un progressivo allineamento della normativa regionale a quella nazionale, con le leggi regionali n. 11 del 2015, concernente la riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte comunali e lo status degli amministratori locali, n. 8 del 2013 e n. 17 del 2016, aventi ad oggetto, rispettivamente, la introduzione della doppia preferenza di

genere nelle elezioni comunali e la previsione del sistema maggioritario nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Tra le iniziative legislative esaminate dalla I Commissione e non ancora concluse si ricorda il disegno di legge in materia di accoglienza e di integrazione sociale degli stranieri immigrati in Sicilia, approvato dalla Commissione e trasmesso alla Commissione Bilancio per la copertura finanziaria.

II Commissione 'Bilancio'

Nel corso della presente legislatura, ed in particolare nella sua ultima fase, la Commissione Bilancio ha esaminato numerose disposizioni aventi rilevanti effetti sul sistema contabile regionale. Fra di esse assume particolare rilevanza il processo di adeguamento ai principi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricordano, in proposito, l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5/2014, l'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 21/2014 e l'articolo 11 della legge regionale n. 3/2015.

L'attuazione della riforma di contabilità rappresenta indubbiamente la più rilevante novità nel panorama legislativo regionale per gli effetti che essa ha prodotto, sia a livello legislativo che amministrativo. In particolare, si richiamano la definizione dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, che ha realizzato una operazione di veridicità dei conti pubblici più volte richiesta dalla Corte dei Conti, e l'applicazione dell'istituto del riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio della Regione. Allo stesso tempo, tuttavia, il percorso applicativo della riforma, per come è stato concepito e per come si è concretamente realizzato, rappresenta la principale materia di approfondimento e analisi in vista di un compiuto coordinamento tra la nuova disciplina e la vigente normativa regionale di contabilità.

III Commissione 'Attività Produttive'

Tra i disegni di legge esaminati dalla Commissione Attività produttive merita particolare attenzione quello divenuto legge regionale n. 19 del 2013 recante "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione". Si tratta di una legge che detta norme per la tutela delle specie e del patrimonio genetico autoctono presente nel territorio

regionale, fra le quali l'istituzione del "Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche", della figura dell'agricoltore 'custode', che provvede alla conservazione in azienda delle risorse genetiche repertate, e della Rete di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone.

Tra i provvedimenti esitati per l'Aula ma non divenuti legge regionale si segnala il disegno di legge recante il Testo unico delle attività produttive. Si tratta di un corpus normativo complesso che, abrogando le precedenti normative, intende regolare interi settori dell'economia regionale alla luce dei più recenti indirizzi dettati dalla Corte costituzionale e delle ultime modifiche apportate dalle norme nazionali ed europee in materia.

IV Commissione 'Ambiente e Territorio'

Tra i disegni di legge più importanti approvati dalla IV Commissione nel corso della presente legislatura si segnala quello concernente il recepimento del Testo unico in materia di edilizia, divenuto legge regionale n. 16 del 2016. La citata legge regionale prevede, da una parte, il recepimento 'dinamico' di numerose disposizioni del Testo unico nazionale e, dall'altra parte, talune ipotesi di recepimento con modifiche di alcune norme nazionali. Tra le prime si segnalano quelle relative alla definizione di tutti gli interventi edilizi, all'istituzione dello sportello unico per l'edilizia e all'introduzione del permesso di costruire in luogo della concessione edilizia. Per quel che concerne la seconda parte del testo si richiamano le norme per la tutela delle aree protette di derivazione comunitaria pSIC, SIC, ZSC e ZPS attraverso l'istituzione di 'fasce di rispetto' e per l'adeguamento alla normativa antisismica nazionale. La legge, infine, contiene misure per la semplificazione amministrativa di settore.

Fra i disegni di legge approvati dalla Commissione ma non ancora divenuti legge regionale si segnala il disegno di legge in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che, al fine di superare le gravi criticità che non hanno permesso la piena applicazione della precedente riforma del settore dei rifiuti e di adeguare la normativa regionale a nuove disposizioni legislative nazionali, prevede una riduzione del numero degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), una netta separazione delle funzioni di regolazione, indirizzo e controllo da quelle relative alla gestione dei servizi, una più chiara definizione delle competenze degli enti interessati, la previsione

di forme di partecipazione degli utenti e l'introduzione di una disciplina concernente i contratti di servizio in essere ed il personale precedentemente impiegato nel settore.

V Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro'

Tra le tematiche più importanti affrontate dalla V Commissione nella XVI legislatura vi è quella inerente alle problematiche del lavoro precario. In tale materia è intervenuta la legge regionale n. 27 del 2016, in relazione alla quale la Commissione ha espresso il parere di competenza, in particolare sulle norme relative alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, alla prosecuzione dell'attività svolta dai percettori dell'assegno di utilizzazione in attività socialmente utili, ai lavoratori appartenenti al bacino "Pip-Emergenza Palermo".

Tra i provvedimenti esaminati dalla Commissione che ancora attendono di essere definitivamente approvati si segnala il disegno di legge relativo alla riforma del settore dei parchi archeologici regionali.

VI Commissione 'Servizi Sociali e Sanitari'

Nella corrente legislatura la VI Commissione ha svolto, fermo restando l'ordinario esercizio delle sue funzioni legislative, un ruolo fondamentale di impulso, indirizzo e supporto al Governo regionale in ordine al riordino della rete ospedaliera-territoriale della Regione siciliana, finalizzato a dare attuazione agli interventi di sistema prescritti dalle disposizioni normative nazionali.

L'intervento più significativo è stato effettuato mediante l'espressione del parere sul decreto assessoriale relativo alla rideterminazione dei posti letto per acuti e per riabilitazione e lungodegenza per bacino, per singola provincia e per singola azienda, in coerenza con la prospettiva di riordino del sistema sanitario ospedaliero e territoriale, previsto dalla legge nazionale di riforma.

Tra i provvedimenti legislativi in itinere si segnalano il disegno di legge in materia di controllo e prevenzione del randagismo e quello di riforma del sistema socio-educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, trasmessi in II Commissione per la copertura finanziaria.

Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia

Nel corso della XVI legislatura la Commissione antimafia ha svolto, in primo luogo, coerentemente con le attribuzioni previste dalla legge regionale n. 4/1991, un'attività che può essere distinta principalmente in due rami, quello di indagine e quello consultivo e propositivo nell'ambito della funzione legislativa dell'ARS. La Commissione ha avviato numerose indagini, tra cui quelle in materie di sanità, di rifiuti e di gestione del Centro assistenza richiedenti asilo (CARA) di Mineo.

Nell'ambito dell'attività legislativa, la Commissione ha redatto e presentato, a firma di tutti i componenti, il disegno di legge recante il codice etico per gli eletti a cariche pubbliche, per gli amministratori e per i dipendenti della Regione siciliana.

PARTE IV – FOCUS

- ✓ **Provvedimenti e dati relativi al contenimento dei costi della politica**
- ✓ **La riforma degli enti di area vasta**

Provvedimenti con finalità di contenimento dei costi della politica

Trattamento economico dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana: Indennità parlamentare e diaria

A seguito dell' approvazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica" l'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito dell'autonomia regolamentare spettante ai competenti organi interni, ha provveduto ad introdurre ulteriori misure di razionalizzazione della spesa in tema di costi della politica che hanno portato ad una sensibile diminuzione del trattamento economico complessivo spettante ai deputati regionali.

Il trattamento economico dei deputati regionali è costituito dalle seguenti voci: indennità e diaria.

Esso è previsto dalla legge regionale n. 44 del 30 dicembre 1965 è fissato in misura pari a quanto previsto dalla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965 per i Parlamentari nazionali. La legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2014 "Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica", ha comunque fissato la misura dell'indennità e della diaria a titolo di rimborso spese in 11.100 euro lordi mensili. La determinazione dell'importo delle singole voci è rimessa al Consiglio di Presidenza dell'ARS. Quest'ultimo nella seduta del 30 dicembre 2013 ha fissato l'importo dell'indennità in 6.600 euro mensili lordi a decorrere dal 1° gennaio 2014. In precedenza l'indennità era pari a 10.705,95 euro mensili lordi. L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. Per ogni giorno in cui il Deputato non partecipi alle attività parlamentari nelle sedute d'Aula in cui si svolgono votazioni su testi legislativi o su atti di indirizzo politico iscritti all'ordine del giorno, è stata prevista, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale n. 1/2014, una trattenuta pari all'1% dell'indennità spettante. La ritenuta

giornaliera è pari allo 0,5%, nei casi di assenza dalle sedute delle Commissioni permanenti in cui si svolgano votazioni su testi legislativi o su ogni altro atto iscritto all'ordine del giorno. La diaria è riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo. Il Consiglio di Presidenza, come chiarito prima, ha fissato l'importo della diaria in 4.500 euro mensili, nell'ambito del limite massimo di 11.100 euro complessivamente stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 2014 n. 1.

Le misure di razionalizzazione della spesa intervenute hanno portato la spesa per indennità parlamentare e diaria da euro 15.300.000 circa nell'anno 2013 alla spesa annua 2016 di euro 12.000.000 circa. Considerando la spesa teorica del triennio 2014-2016 (assumendo come indennità il valore del 2013 pre-riforma e quella effettiva del triennio 2014-2016 (con le indennità modificate) si stima un risparmio nel triennio di circa 9.700.000 euro.

Indennità di carica

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, il Consiglio di Presidenza ha operato una ulteriore riduzione degli importi delle indennità di funzione connesse alle cariche, nel limite massimo di € 2.700 mensili.

La spesa annua per indennità di carica è passata da 625.000 euro circa nell'anno 2013 a 500.000 euro circa nell'anno 2016. Considerando la spesa teorica del triennio 2014-2016 (assumendo come indennità il valore del 2013 pre-riforma) e quella effettiva del triennio 2014-2016 (con le indennità modificate) si stima un risparmio nel triennio di circa 428.000 euro.

Trasferimenti ai gruppi parlamentari

Le risorse trasferite ai gruppi parlamentari a seguito delle misure di razionalizzazione intervenute in corso di legislatura sono passate dalla somma di € 6.800.000 circa del 2013 alla spesa di € 6.037.000 circa registratasi nel 2016.

Il risparmio attuatosi è essenzialmente frutto della contrazione decisa operata alla voce "spese di funzionamento dei gruppi che, a titolo

esemplificativo, è passata dalla somma di € 2.563.000 del 2013 alla somma di € 700.000 circa del 2016 (dato analogo a quanto speso annualmente nel 2014 e nel 2015).

Tale consistente risparmio ha consentito di compensare l'incremento del trasferimento dovuto per la voce "spese per il personale dei gruppi" , ascrivibile, da un lato, al rispetto della legge regionale 4 gennaio 2014 , n. 1, in materia di contratti in essere, e, dall'altro, all'attuazione della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 in materia di contributi per il pagamento dell'Irap.

Considerando la spesa teorica del triennio 2014–2016 (assumendo come parametro di spesa il valore del 2013 pre-riforma) e quella effettiva del triennio 2014–2016 (con spese razionalizzate) si stima un risparmio nel triennio di circa 2.400.000 euro.

Trattamento previdenziale dei deputati

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è stato abolito l'istituto dell'assegno vitalizio dei deputati. Dalla stessa data è stato istituito un sistema previdenziale contributivo, simile a quello previsto per i pubblici dipendenti, in base al quale il Deputato riceve una pensione commisurata all'ammontare dei contributi versati.

Il nuovo regolamento delle pensioni prevede a carico del Deputato una trattenuta mensile pari all'8,80% dell'indennità lorda. Le novità più rilevanti introdotte dalla nuova disciplina sono:

1. Requisito minimo effettivo di mandato parlamentare pari a cinque anni, senza possibilità di versare contributi per ricongiungere periodi di legislatura non effettivamente svolti.
2. Età minima di 65 anni per conseguire l'assegno vitalizio o pensione, anche per i deputati cessati dal mandato, ovvero 60 anni per chi ha svolto il mandato per almeno 10 anni.
3. Introduzione di nuove cause di incumulabilità della pensione (e in ogni caso è prevista la sospensione del pagamento della stessa qualora il

Deputato sia rieletto all'ARS, o sia eletto al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale o ricopra determinate cariche pubbliche). L'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 2014 n. 1 prevede la sospensione della pensione nei casi di condanna definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione che comportino interdizione dai pubblici uffici ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2013, n. 213, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

Il passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo a decorrere dal 1 gennaio 2012, comporterà a regime un'importante riduzione complessiva per le pensioni degli ex deputati.

Di seguito una simulazione degli importi conseguenti al passaggio al nuovo regime contributivo a fronte della vecchia normativa basata sul sistema retributivo.

Misura assegno vitalizio mensile lordo in base a sistema retributivo:

€ 3.108,58	1 legislatura
da € 4.725,04 a € 4.973,73	2 legislature
da € 6.590,19 a € 6.838,88	3 legislature

Misura assegno vitalizio mensile lordo in base a sistema contributivo:

circa € 600,00	1 legislatura
circa € 1.200,00	2 legislature
circa € 1.800,00	3 legislature

Risparmi complessivi nel triennio 2014-16

Considerando l'abrogazione in corso di legislatura di vari rimborsi previsti dalla normativa previgente (quali l'indennità trasporto su gomma- risparmio - € 1.400.000 circa, il rimborso spese per quotidiani e riviste- risparmio 51.000 circa- e il rimborso spese informatiche per i componenti il Consiglio di Presidenza risparmio 11.000 euro circa- il risparmio complessivo operato nel triennio 2014-2016 nell'ambito dei costi della parte politica può stimarsi in circa 14.200.000 euro.

La riforma degli enti di area vasta

Prima di soffermarci sugli interventi in materia di riforma degli enti di area vasta realizzati nella legislatura in corso, occorre ricordare che il tema del riassetto degli enti intermedi (che peraltro attraversa l'intera storia della Regione) è stato affrontato già al termine della precedente legislatura regionale, negli ultimi mesi del Governo Lombardo quando l'Assemblea regionale siciliana, prendendo spunto dalle previsioni nazionali contenute nel decreto legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento degli enti pubblici", ed in particolare dall'articolo 23, commi da 14 a 20 dello stesso decreto, approvò la legge regionale 8 marzo 2012, n. 14. Con tale provvedimento veniva posto il tema del riordino degli organi di governo e delle competenze degli enti intermedi, rinviandone ad una legge successiva (da approvare entro il 31 dicembre 2012) la disciplina di dettaglio, nell'ambito di un processo di razionalizzazione della spesa.

Il legislatore più che riformare ed apportare innovazioni significative nell'ordinamento, esprime l'intenzione di dare un nuovo assetto alla provincia, sia sotto il profilo delle funzioni che con riferimento agli organi di governo.

In attesa del successivo intervento normativo, rispetto al quale il legislatore si era impegnato, si è chiusa, anticipatamente, nel settembre del 2012, la XV legislatura. L'unico effetto concreto ed immediato della legge n. 14 del 2012 ha riguardato il commissariamento degli organi di governo delle province regionali di Caltanissetta e Ragusa, altrimenti chiamate al rinnovo degli organi provinciali. Al fine di scongiurare l'indizione delle nuove elezioni e in vista (ottimisticamente) di una imminente riforma, viene previsto il commissariamento delle due province. A tale scopo la norma (art. 1 terzo comma) richiama espressamente l'art. 145 dell'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in materia di commissariamento degli organi di governo degli enti locali.

Le norme nazionali richiamate contenevano già il principio dell'elezione indiretta degli organi di governo delle province, in connessione con le mutate funzioni previste in capo agli organi provinciali aventi "esclusivamente" natura di indirizzo e coordinamento.

Nel corso della XVI legislatura, a distanza di un anno, nel marzo del 2013, viene approvata la legge n. 7, nella quale, superando la precedente, viene prevista, nel rispetto dell'art. 15 dello statuto siciliano, l'istituzione dei liberi consorzi e l'abolizione delle Province regionali in Sicilia, dando attuazione alle previsioni contenute nel nostro Statuto regionale in materia di ordinamento degli enti locali. Infatti lo stesso Statuto, dopo aver attribuito alla Regione la competenza esclusiva relativamente al "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" (art. 14, lett. o)), nell'art. 15 sancisce che "le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana" e che "l'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi consorzi di comuni, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria", ribadendo che "nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali".

In attuazione della predetta legge il legislatore regionale è intervenuto con la legge n. 8 del 2014, che istituisce le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, definisce l'assetto organizzativo e gli organi di governo, nonché le procedure per la delimitazione dei liberi consorzi e per il distacco dalle Città metropolitane o l'adesione ad esse. Per la definizione delle funzioni si rinvia ad una successiva legge, prevedendo, inoltre, la nomina di commissari.

A partire dalla legge n. 8, dunque, la preannunciata riforma dell'ente intermedio comincia a mettersi in atto, sebbene l'esatta determinazione delle funzioni dei liberi consorzi e delle città metropolitane, viene demandata ad interventi legislativi successivi.

Procedendo in ordine cronologico si ricorda che anche a livello statale la materia degli enti locali è stata ampiamente rivisitata con la legge n. 56 del 2014, meglio nota come legge Delrio, che ha previsto, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V, l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, nonché una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

Si rileva che i principi della suddetta legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare anche in Sicilia, in conformità ai contenuti dello Statuto.

Nelle more del recepimento dei suddetti principi, il legislatore ha varato la legge n. 24/2014, che si limita a estendere al Presidente e ai componenti della giunta dei liberi consorzi comunali, al Sindaco metropolitano e ai componenti la Giunta metropolitana le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Presidente e gli assessori delle ex province regionali e le leggi n. 26/2014 e n.8/2015, che, invece, disciplinano la proroga della gestione commissariale delle ex province regionali.

La legge n. 15 del 2015, pur rinviando, per alcuni aspetti, ad ulteriori interventi normativi, porta a termine l'iter di riforma, rappresentando il recepimento, seppur parziale, della legge Delrio.

Partendo dalle funzioni, la legge affida ai liberi consorzi, oltre alle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente anche funzioni proprie. Si tratta di una mole consistente e variegata di attività che, nel complesso, chiarisce come la volontà del legislatore regionale sia quella di mantenere in vita, se non anche di rafforzare, un ente di area vasta diverso dalla città metropolitana.

Quanto all'assetto organizzativo, con particolare riguardo agli organi di governo, la legge regionale n. 15, che sul punto verrà in seguito modificata, in buona parte, conferma quanto già previsto con la legge n. 8/2014. In sintesi, vengono individuati quali organi del libero consorzio comunale il Presidente, l'Assemblea, la Giunta e l'Adunanza elettorale. Gli ultimi due organi saranno soppressi dalla legge n. 5 del 2016, atteso che si tratta di organi non previsti dalla legge Delrio.

Sebbene l'elezione indiretta degli organi di governo del libero consorzio costituisca la regola, la legge regionale ha previsto che il Presidente possa essere eletto direttamente, qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione, lo prevedano.

In seguito alla impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri con delibera del 5 ottobre 2015, la legge regionale n. 15 ha subito delle modifiche, al fine

di essere adeguata ai principi della Delrio, che come detto, sono principi di grande riforma economica e sociale.

Nel dettaglio il Consiglio dei Ministri ha impugnato gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, concernenti l'istituzione ed il funzionamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, per violazione dei principi della legge n. 56/2014 (legge Delrio); e gli articoli 27 e 33, concernenti le funzioni dei liberi Consorzi comunali e della Regione, per violazione dei principi della normativa statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente.

Con riferimento al primo gruppo di censure, il ricorso dello Stato ha evidenziato come la disciplina regionale degli enti di area vasta risultava in contrasto con i principi di grande riforma economico-sociale previsti dalla legge statale, in relazione alle Città metropolitane, che costituiscono un limite alla potestà legislativa statutaria della Regione.

Riguardo al sistema elettorale degli organi, nell'impugnativa si sottolinea che la legge statale, giudicata legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2015, prevede nelle Città metropolitane la coincidenza dell'organo monocratico con il sindaco del comune capoluogo e l'elezione indiretta del consiglio con meccanismi di ponderazione, subordinando a determinate condizioni l'eventuale elezione diretta degli organi. Inoltre, per le province (corrispondenti ai liberi Consorzi comunali) l'elezione indiretta del presidente e del consiglio è prevista dalla normativa statale come principio indefettibile.

In conseguenza dell'impugnativa l'Assemblea regionale siciliana ha introdotto diverse rilevanti modifiche alla legge regionale n. 15/2015, in particolare con le leggi regionali **1 aprile 2016, n. 5** e **17 maggio 2016, n. 8**, recependo quasi integralmente i rilievi formulati dal Governo nazionale con riferimento alla disciplina della *governance* degli enti intermedi ed ai meccanismi di elezione degli organi.

A seguito delle citate modifiche il testo vigente della legge regionale n. 15/2015 prevede, in conformità alle disposizioni della legge Delrio, la coincidenza del Sindaco metropolitano con il sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana e l'elezione indiretta con il voto ponderato del

Consiglio metropolitano nonché del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale.

Si segnala che con sentenza n. 277 del 2016 la Corte Costituzionale, preso atto delle modifiche intervenute sulla legge regionale n. 15 del 2015, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a tutte le questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso dello Stato avverso la citata legge regionale. Il *corpus* normativo della disciplina regionale vigente in materia di enti di area vasta risulta, pertanto, consolidato sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Si osserva che la legge n. 56/2014, recante la disciplina nazionale delle città metropolitane e delle province, mantiene la sua validità nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali pur a seguito dell'esito negativo del referendum costituzionale svoltosi lo scorso 4 dicembre 2016. Infatti, la mancata entrata in vigore della riforma costituzionale non comporta, sul piano giuridico, il venir meno dell'impianto delineato dalla legge Delrio, considerato che con la legge n. 56 del 2014, come sottolineato dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 50 del 2015, il legislatore statale ha legittimamente realizzato - a Costituzione invariata - una riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, mediante l'istituzione dell'ente territoriale Città metropolitana previsto dall'articolo 114 della Costituzione ed il riordino dell'ente Provincia.

In Sicilia, sulla stessa materia sono intervenute successivamente la legge n. 28/2015, che reca la proroga della gestione commissariale, la legge n. 5/2016, con la quale sono stati recepiti i rilievi indicati nella delibera del Consiglio dei ministri; e le leggi n.15/2016, n. 23 /2016, e n.2/2017 che contengono norme transitorie sulle elezioni degli organi dei liberi consorzi e delle città metropolitane.

Da ultimo si ricorda il disegno di legge di iniziativa parlamentare, attualmente esitato dalla Commissione di merito, diretto ad introdurre il sistema di elezione diretta degli organi degli enti intermedi.

Si rappresenta, tuttavia, che l'eventuale previsione dell'elezione diretta negli enti di area vasta, senza tenere conto dei limiti posti dalla disciplina

statale, sarebbe esposta al rischio di impugnativa per contrasto con i principi desumibili dalla legge n. 56 del 2014.

In proposito, si richiama la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2015 nella quale si afferma, in relazione alla disciplina delle Città metropolitane, che “la normativa in esame costituisce, come detto, principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell’impugnato art. 1 della legge n. 56 del 2014”.